

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Consigliere giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Chiesta la simulazione o la revocatoria del preliminare, non si può poi chiedere simulazione o la revocatoria del definitivo.

Nel sistema delle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. novellati dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, si ha un'inammissibile domanda nuova nel caso in cui l'attore, dopo aver chiesto, nell'atto introduttivo, l'accertamento della simulazione o la revocatoria di un contratto preliminare di compravendita, richieda, nel corso del giudizio, la dichiarazione di simulazione o la revocatoria del contratto definitivo di compravendita stipulato dalle parti in relazione al medesimo immobile, trattandosi di domanda che, avendo ad oggetto un atto negoziale diverso da quello al quale si riferiva la domanda iniziale, presenta diversità di "petitum" e introduce nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 24.6.2013, n. 15791

...omissis...

3) Rileva il Collegio che entrambe le argomentazioni poste a base della decisione impugnata si rivelano erranee.

Giova rammentare che, secondo la giurisprudenza, si ha domanda nuova quando i nuovi elementi dedotti comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella originariamente fatta valere, verificandosi in tale ipotesi una mutatio libelli e non una mera emendatio (Cass. 30-8-2005 n. 13982; Cass. 25-6-2003 n. 10128; Cass. 17-7-2003 n. 11202; Cass. 4-7-2003

n. 10576; Cass. 20-8-2002 n. 12258). In particolare, si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", sicchè risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cass. 20-7-2012 n. 12621; Cass. 28-3-2007 n. 7579;; Cass. 12-4-2005 n. 7524).

Nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, non par dubbio che le domande di simulazione o di revocatoria del contratto definitivo di compravendita del 14-9-2000, proposte in corso di causa dal Banco di Napoli, dalla Banca Popolare di Novara e dall'ENEL, costituiscano domande "nuove" rispetto a quelle contenute nei rispettivi atti introduttivi, con le quali era stata chiesta la declaratoria di simulazione o la revocatoria del preliminare stipulato il 17-9-1997. Tali domande, infatti, mirando ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto (compravendita) diverso rispetto a quello (preliminare di compravendita) al quale erano riferite quelle originariamente proposte, comportano inevitabilmente un'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione e dei termini della controversia, introducendo un tema di indagine e di decisione diverso rispetto a quello prospettato in precedenza.

Nella specie, pertanto, non si è in presenza di una semplice specificazione della domanda iniziale, bensì di una vera e propria immutazione dell'oggetto della pretesa fatta valere in precedenza.

Non rileva, in contrario, la circostanza addotta dalla Corte di Appello, secondo cui le domande di simulazione e di revocatoria proposte in corso di causa si riferivano al medesimo immobile oggetto delle originarie azioni. E' evidente, infatti, che la pretesa avente ad oggetto la dichiarazione di simulazione e la revocatoria del contratto definitivo di compravendita rappresenta un "petitum" diverso rispetto a quella con cui si chiede analoga declaratoria in relazione al contratto preliminare avente ad oggetto lo stesso bene; e che la prospettazione postula un mutamento dei fatti costitutivi del diritto originariamente azionato, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine, rappresentato dalla verifica della causa di simulazione o di revocatoria con riferimento ad un atto negoziale diverso rispetto a quello inizialmente dedotto.

In definitiva, deve affermarsi che si ha domanda nuova, inammissibile nel sistema delle preclusioni previsto dagli artt. 183 e 184 c.p.c., come novellati dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, nel caso in cui l'attore, dopo aver chiesto, con l'atto introduttivo, l'accertamento della simulazione o la revocatoria di un contratto preliminare di compravendita, richieda, nel corso del giudizio, la simulazione o la revocatoria del contratto definitivo di compravendita stipulato dalle parti in relazione al medesimo immobile, trattandosi di domanda che, avendo ad oggetto un atto negoziale diverso da quello al quale si riferiva la domanda iniziale, presenta diversità di petitum e introduce un nuovo tema di

indagine e di decisione.

4) Anche la seconda argomentazione svolta dal giudice del gravame per disattendere l'eccezione di inammissibilità delle nuove domande è priva di consistenza, basandosi su un principio affermato dalla giurisprudenza con riferimento al regime normativo antecedente alla novella del codice di rito del 1990.

Come è stato più volte affermato da questa Corte, al contrario, nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 c.p.c., introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ed applicabile nella fattispecie in esame, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti - e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice, essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano - in quanto espressione di un interesse pubblico - l'ampliamento successivo del "thema decidendi", anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto (Cass. 24-1-2012 n. 947; Cass. 30-11-2011 n. 25598; Cass. 13-12-2006 n. 26691; Cass. 27/7/2006 n. 17152; Cass. 13-12-2006 n. 26691; Cass. 6-12-2005 n. 19453; Cass. 20-8-2002 n. 12258).

Nella specie, di conseguenza, nessuna rilevanza può essere attribuita all'avvenuta accettazione del contraddittorio, da parte della convenuta, sulle nuove domande proposte dalle controparti in corso di causa.

5) In accoglimento del motivo in esame, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, la quale dovrà attenersi ai principi di diritto innanzi enunciati. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

p.q.m.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente grado ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013